



RELEVANT
BUSINESS MATTERS

LE PRINCIPALI NOVITA' INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2026 (L. 199/2025)

A CURA DI

LUIGI MELLONI
ENRICO GERBALDO
FEDERICA PASCALE
ANTONINO LOMBARDO

Spettabili Clienti,

con la presente Circolare desideriamo informarVi in merito alle principali e maggiormente rilevanti novità introdotte dalla Legge n.199 del 30 dicembre 2025, c.d. Legge di Bilancio 2026.

1. Modifica Aliquote IRPEF (art. 1 co. 3 L. 199/2025)

Il comma 3 dell'art. 1 della Legge n. 199/2025 ha previsto una modifica al testo dell'articolo 11 del TUIR, in particolar modo variando il comma 1 lett. b) portando l'aliquota dal 35% al 33% per il reddito oltre 28.000€ e fino a 50.000€.

Aliquote vigenti a partire dal 1° gennaio 2026:

Reddito (€)	Aliquota (%)
Fino a 28.000	23
Da 28.001 a 50.000	33
Da 50.001	43

Il risparmio fiscale massimo derivante dall'intervento in esame è quindi pari a 440€ (22.000€ * 2%).

Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000€ viene ridotto di 440€ l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda che spetta in relazione ai seguenti oneri:

- spese che prevedono una detrazione al 19% (escluse quelle sanitarie);
- erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all'art. 11 del DL 149/2013, per le quali spetta una detrazione del 26%;
- premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all'art. 119 co.4, quinto periodo, del DL 34/2020, per le quali spetta una detrazione del 90%.

2. Incremento soglia di non imponibilità in busta paga dei buoni pasto (art. 1 co. 14 L. 199/2025)

La modifica apportata riguarda il comma 1 lett. c) dell'articolo 51 del TUIR ("Determinazione del reddito di lavoro dipendente"), prevedendo un incremento della soglia di non imponibilità dei buoni pasto erogati a favore dei dipendenti. Il limite giornaliero di non imponibilità, relativamente ai soli buoni pasto in formato elettronico è di 10€, maggiorato di 2€ rispetto al precedente limite.

Resterebbe tuttavia fermo il principio di cassa allargata, previsto dal comma 1 dell'art. 51 TUIR; si ritiene pertanto che il dipendente che abbia maturato buoni pasto nel 2025 e li riceva entro il 12 gennaio 2026 debba vedersi applicata la precedente disciplina con limite di non imponibilità pari a 8€ giornalieri.

3. Modifica disciplina delle locazioni brevi (art. 1 co. 17 L. 199/2025)

Dal 2026, il reddito desumibile dalle locazioni brevi, si presume derivante da attività d'impresa a partire dal terzo immobile e non più dal quinto.

Dal terzo appartamento scatta quindi la presunzione di imprenditorialità, con il relativo obbligo di apertura della partita IVA, posizione previdenziale, esclusione della cedolare secca e conseguimento del reddito d'impresa.

Per un maggiore approfondimento sul tema si rinvia alla circolare n. 4 pubblicata dallo Studio in data 16 gennaio 2026.

4. Detrazione delle spese edilizie di recupero e di riqualificazione energetica degli edifici (art. 1 co. 22 L. 199/2025)

Prorogata per il 2026, la disciplina fiscale maggiormente favorevole prevista per il 2025 in merito ad interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica ed interventi antisismici.

Nello specifico è stato previsto che per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, la detrazione IRPEF per gli interventi volti al recupero edilizio è fissata:

- al 36% se le spese sono sostenute nel 2025 e 2026;
- al 30% se le spese sono sostenute nel 2027.

Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 il limite massimo di spesa detraibile è di 96.000€ per unità immobiliare (comprese le pertinenze).

Inoltre, per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, la detrazione IRPEF per gli interventi volti al recupero edilizio è fissata:

- al 50% se le spese sono sostenute nel 2025 e 2026 dai titolari del diritto di proprietà (o di un diritto reale di godimento) sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- al 36% se le spese sono sostenute nel 2027 dai titolari del diritto di proprietà (o di un diritto reale di godimento) sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 il limite massimo di spesa detraibile è di 96.000€ per unità immobiliare (comprese le pertinenze).

Le considerazioni svolte per la detrazione IRPEF per alcune tipologie di interventi volti alla riqualificazione energetica, valgono anche per la fruizione della detrazione IRES da parte dei soggetti titolari di reddito d'impresa.

5. Aumento della *flat tax* per i neo-residenti (art. 1 co. 25 L. 199/2025)

A decorrere dal 1° gennaio 2026, il comma 25 dell'art. 1 della Legge n. 199/2025 ha previsto l'aumento da 200.000€ a 300.000€ dell'imposta forfetaria sostitutiva dell'IRPEF per le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, in relazione ai redditi prodotti all'estero. Anche l'imposta a carico dei familiari è stata innalzata da 25.000€ a 50.000€.

Le modifiche, per espressa previsione normativa, si applicano ai soggetti che hanno trasferito nel territorio dello Stato la residenza civilistica ex art. 43 c.c. a decorrere dal 1° gennaio 2026.

6. Disposizioni in materia di Cripto-attività e Tobin Tax (art. 1 co. 29-31 L. 199/2025)

Sono state escluse dall'incremento di aliquota al 33%, restando al 26%, le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di *token* di moneta (c.d. *stablecoin*) elettronica denominati in euro, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, numero 7) del Regolamento (UE) 2023/1114 (regolamento MiCA).

Viene precisato che per *token* di moneta elettronica denominati in euro, si intendono i *token* il cui valore è stabilmente ancorato all'euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell'Unione europea; inoltre, non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e *token* di moneta elettronica denominata in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale.

È infine previsto un aumento della c.d. *Tobin Tax* (imposta sulle transazioni finanziarie).

La modifica delle relative aliquote, applicabili dal 1° gennaio 2026, risulta essere la seguente:

- per i trasferimenti della proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi che avvengono in mercati non regolamentati, l'aliquota aumenta dallo 0,2% allo 0,4%;
- per i trasferimenti della proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi che avvengono in mercati regolamentati, l'aliquota aumenta dallo 0,10% allo 0,20%;
- per le operazioni ad alta frequenza, l'aliquota aumenta dallo 0,02% allo 0,04%.

7. Assegnazione agevolata dei beni ai soci e trasformazione in società semplice (art. 1 co. 35-40 L. 199/2025)

La Legge di bilancio 2026 ai commi 35-40 ha riproposto la disciplina agevolata delle seguenti operazioni:

- l'assegnazione e la cessione ai soci di beni immobili (con l'eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali;
- la trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, con oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

Potranno rientrare all'interno di tale agevolazione le sole operazioni poste in essere entro il 30 settembre 2026.

I benefici di carattere fiscale derivanti da tali operazioni sono i seguenti:

- imposta sostitutiva dell'8% (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno 2 anni nel triennio 2023-2025) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci (o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa a seguito della trasformazione);
- imposta sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d'imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate.

Per la determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'8% è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale.

Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute:

- per il 60% entro il 30 settembre 2026;
- per il rimanente 40% entro il 30 novembre 2026.

Il tema sarà oggetto di specifica trattazione in una successiva Circolare dedicata.

8. Modifica della disciplina della rateizzazione delle plusvalenze da cessione di beni strumentali (art. 1 co. 42 L. 199/2025)

Per le plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in vigore al 31 dicembre 2025 le imprese non potranno più rateizzare le plusvalenze derivanti dall'alienazione di beni strumentali, patrimoniali e delle partecipazioni diverse da quelle esenti ai sensi dell'art. 87 del TUIR.

La modifica apportata al comma 4 dell'articolo 86 del TUIR limita l'opzione di rateizzazione alle sole plusvalenze derivanti dalla cessione di aziende o di rami d'azienda.

9. Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta (art. 1 co. 44-45 L. 199/2025)

Le riserve in sospensione d'imposta esistenti nel bilancio al 31 dicembre 2024, che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025, possono essere affrancate, in tutto o in parte, con l'applicazione di un'imposta sostitutiva IRES e IRAP nella misura del 10%.

Con l'affrancamento, le riserve in sospensione d'imposta assumono la natura di ordinarie riserve di utili distribuibili ai soci senza il sostenimento di ulteriori oneri per le società.

La liquidazione dell'imposta sostitutiva avviene nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 ed è versata obbligatoriamente in quattro rate di pari importo.

Per un maggiore approfondimento sul tema si rinvia alla circolare n. 3 pubblicata dallo Studio in data 14/01/2026.

10. Modifiche alla disciplina delle plusvalenze e dei dividendi (art. 1 co. 51-55 L. 199/2025)

A partire dalle distribuzioni di dividendi deliberate dal 1° gennaio 2026, l'esclusione dalla formazione del reddito complessivo al 95% (o del 60%, 50,28% o 41,85% per le società di persone), continuerà ad applicarsi solo se è rispettato almeno uno dei seguenti requisiti:

- partecipazione al capitale almeno pari al 5%;
- ovvero, in alternativa, di valore fiscale di importo non inferiore a 500.000€.

In caso di mancato rispetto di almeno uno dei due requisiti, i dividendi concorreranno per l'intero ammontare (100%) alla formazione del reddito dell'esercizio in cui sono percepiti.

Nulla cambia per le persone fisiche non imprenditori, le quali rimangono incise da un prelievo del 26% a titolo definitivo.

L'ulteriore novità apportata dalla Legge di Bilancio 2026 riguarda l'estensione dei medesimi requisiti dimensionali anche alle plusvalenze realizzate su partecipazioni in regime di esenzione (c.d. *Pex*).

Il regime di esenzione del 95% delle plusvalenze sarà anch'esso condizionato al possesso di una partecipazione non inferiore al 5% del capitale sociale, oppure di valore fiscale non inferiore a 500.000 €; tale requisito si aggiunge agli ulteriori requisiti previsti dall'articolo 87 co. 1 del TUIR per la *participation exemption*.

Le nuove disposizioni relative al regime di esenzione si applicano alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di partecipazioni acquisite dal 1° gennaio 2026.

Per un maggiore approfondimento sul tema si rinvia alla circolare n. 1 pubblicata dallo Studio in data 07/01/2026.

11. Rideterminazione dell'aliquota per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni - (art. 1 co. 144 L. 199/2025)

L'aliquota dell'imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate è innalzata al 21%, in luogo del 18%.

Rimane invariata al 18% l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei terreni agricoli ed edificabili ex art. 7 L. 448/2001.

L'incremento dell'aliquota avrà efficacia dalle rivalutazioni di partecipazioni riferite al 1° gennaio 2026 e perfezionate entro il 30 novembre 2026.

Per un maggiore approfondimento sul tema si rinvia alla circolare n. 2 pubblicata dallo Studio in data 12/01/2026.

12. Iper-ammortamenti (art. 1 co. 427-436 L. 199/2025)

Viene prevista una maggiorazione del costo d'acquisto per gli investimenti in nuovi beni strumentali 4.0 interconnessi o finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo. La maggiorazione ha valenza fiscale e si riferisce alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

Gli investimenti dovranno essere effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

I beni, oltre ad essere nuovi, dovranno essere prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo e destinati a strutture ubicate nel territorio dello Stato.

Il costo di acquisizione dei beni agevolati è maggiorato nella misura del:

- 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Per accedere all'agevolazione sarà necessario presentare apposite comunicazioni al GSE.

Il tema sarà oggetto di specifica trattazione in una successiva Circolare dedicata.

13. Proroga ZES (art. 1 co. 438-443 L. 199/2025)

È stato prorogato il credito d'imposta per investimenti nella Zona Economica Speciale unica fino al 2028.

Inoltre, è stato introdotto un ulteriore credito d'imposta, pari al 14,6189% dell'ammontare del credito d'imposta richiesto per i soggetti che hanno presentato la comunicazione integrativa nel 2025 a condizione che gli stessi non abbiano ottenuto il riconoscimento del credito d'imposta transizione 5.0.

La proroga fino al 2028 è estesa anche alle imprese delle Zone logistiche semplificate (ZIs).

14. Pagamento dei liberi professionisti che lavorano a favore delle amministrazioni pubbliche (art. 1 co. 725 L. 199/2025)

La legge di bilancio ha introdotto il comma 1-ter all'articolo 48-bis del D.P.R. 602/1973, che prevede un'importante novità in materia di verifica sul regolare adempimento degli obblighi fiscali e contributivi da parte delle pubbliche amministrazioni per i pagamenti a favore di esercenti arti e professioni.

In via generale, le società a prevalente partecipazione pubblica devono verificare, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 5.000€, se il creditore risulta moroso in relazione a ruoli di ammontare almeno pari a 5.000€. In tale circostanza, l'ente dovrà sospendere il pagamento sino a concorrenza della morosità e dovrà essere notificato un atto di pignoramento presso terzi dall' Agente della Riscossione.

A decorrere dal 15 giugno 2026, per i pagamenti che le P.A. effettuano a favore di esercenti di arti e professioni, non sarà più prevista la soglia di 5.000€, sia per quanto riguarda l'entità del pagamento da sospendere che per l'entità del carico iscritto a ruolo. Il blocco dei pagamenti si attiverà quindi per qualsiasi ruolo, anche non di natura tributaria (ad esempio multe, violazioni del Codice della strada e contributi previdenziali non pagati).

Nel caso di inadempienza da parte del prestatore, le pubbliche amministrazioni sono tenute a procedere direttamente disponendo il pagamento in favore:

- a) dell'agente della riscossione fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica;
- b) del beneficiario, nei limiti delle somme eventualmente eccedenti l'ammontare del predetto debito.

15. Fondo per il rifinanziamento di "industria 4.0" (art. 1 co. 770 L. 199/2025)

Viene istituito un fondo da ripartire di 1.300 milioni di euro per l'anno 2026 a favore delle imprese. Le risorse possono essere assegnate, limitatamente agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025, all'incremento dei limiti di spesa previsti per il credito d'imposta Industria 4.0, ossia in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale. È possibile usufruire di tali risorse esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 nel corso dell'anno 2026.

Lo Studio resta a disposizione per ogni approfondimento e per eventuali valutazioni in merito.

CONTATTI

LUIGI MELLONI

LUIGI.MELLONI@RLVT.IT

ENRICO GERBALDO

ENRICO.GERBALDO@RLVT.IT

FEDERICA PASCALE

FEDERICA.PASCALE@RLVT.IT

ANTONINO LOMBARDO

ANTONINO.LOMBARDO@RLVT.IT



RELEVANT
BUSINESS MATTERS

RLVT - SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI A R.L.

VIA AVOGADRO, 12/A - 10121 TORINO - ITALIA T. +39 011 55 67 222 - INFO@RLVT.IT